



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n. DGPM/IV/12^/
Palazzo Marina

/10/B.32

Roma, _____

OGGETTO: Indennità di trasferimento - Articoli 1 e 13 della legge 29 marzo 2001, n. 86 pubblicata sulla G.U. n. 77 del 2/4/2001.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1. PREMESSA

L'articolo 1 della legge 29.03.01, n. 86 ha introdotto nuove norme in materia di indennità di trasferimento.

2. DECORRENZA E DESTINATARI

Il trattamento economico ivi previsto si applica al sottotenuto personale che sia trasferito d'autorità a decorrere dal 01 gennaio 2001:

- personale volontario coniugato;
- personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
- ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.

Tale trattamento economico viene corrisposto dalla avvenuta presentazione/assunzione in servizio (data di presa in forza) nella nuova sede.

3. REQUISITI

I requisiti che legittimano la corresponsione del trattamento in questione sono i seguenti:

- il movimento deve essere disposto con atto autoritativo dell'Amministrazione (*trasferimento d'autorità*) per il raggiungimento di una nuova sede di servizio che non coincida, però con quella identificata come sede di 1^ assegnazione al termine di iter formativo;
- la presentazione /assunzione in servizio deve essere finalizzata all'impiego e non al proseguimento di iter formativo;

- le sedi - di provenienza e di nuova destinazione - devono essere ubicate in comuni diversi e distanti tra loro almeno 10 Km. (adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 28.04.99), intendendo per:
- *sede di provenienza*, il comune in cui è dislocato il reparto, comando o ufficio dal quale il dipendente viene trasferito;
 - *sede di destinazione*, il comune in cui è dislocato il reparto, comando o ufficio presso il quale il personale viene destinato.

Per le Unità Navali dovrà farsi riferimento alla sede di assegnazione delle stesse.

4. MISURE E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Ai beneficiari di cui al precedente punto 2., compete un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione, liquidata, *per i primi dodici mesi* in misura intera e, *per i secondi dodici mesi*, in misura ridotta del 30% (trenta per cento).

Per quanto attiene alle modalità amministrative ed alla documentazione giustificativa da produrre per l'attribuzione dell'indennità, nulla è variato rispetto a quanto già disposto per l'applicazione dei benefici della legge 100/87.

Il personale che nella nuova sede non fruisce di alloggio di servizio, può optare - in luogo della predetta indennità - per il rimborso del 90% (novanta per cento) del canone mensile corrisposto per un alloggio privato, fino ad un massimo di lire 1.000.000 mensili e per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del trasferimento.

Il rimborso sarà effettuato su presentazione di regolare contratto di locazione (debitamente registrato) e di quietanza di pagamento.

Il suddetto diritto di opzione - *da far valere con specifica richiesta scritta in aggiunta alla documentazione giustificativa di cui al precedente secondo capoverso* - deve essere esercitato *entro il primo trimestre decorrente dalla data di trasferimento*.

Posto che il diritto al trattamento nasce all'atto del trasferimento, la decorrenza dei 36 (trentasei) mesi previsti per il rimborso del 90% del canone mensile di locazione coincide con la data del trasferimento stesso.

Si ribadisce, nel contempo, che tale rimborso è legittimo dalla data di stipula del contratto di locazione, documentato da quietanze di pagamento.

L'opzione, una volta espressamente manifestata, è vincolante, nel senso che una successiva richiesta di alternativa rispetto alla scelta già fatta non potrà essere accettata.

5. COMPATIBILITA' CON ALTRI TRATTAMENTI

Il trattamento economico di cui trattasi, non esclude:

- i rimborsi e le indennità previsti - per il personale in missione e/o trasferito - dalla legge 18.12.73, n. 836 e successive modificazioni;
- l'indennità di cui al quinto comma dell'articolo 7 del DPR 16.03.99, n. 255 (esteso al personale dirigente con legge 30.11.2000, n. 356);

- il rimborso di cui al secondo comma del già citato articolo 7 (esteso anch'esso al personale dirigente con legge 356/00), con la conseguente applicazione della riduzione del 20% dell'indennità di trasferimento, nel rispetto del dettato del secondo capoverso dello stesso comma.

6. PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

- Il trattamento in discorso si applica al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 08 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114 e 27 dicembre 1973, n. 838 e successive modificazioni, nonché al personale inviato all'estero per frequenza di corsi di lunga durata (superiore ai 15 mesi), sempre che sussistano tutte le altre condizioni previste dalla presente circolare, all'atto del rientro in Italia.
- Esso non si applica all'atto dell'invio all'estero ai sensi delle suddette norme.

7. CASI DI RIDUZIONE O DI ESCLUSIONE

Il trattamento in questione:

- *è ridotto del 20%* (venti per cento) per il personale che - nella nuova sede di servizio - usufruisce di *Alloggio Gratuito di Servizio*, intendendo per questo un alloggio per il quale l'assegnatario/utente non corrisponde alcun canone all'Amministrazione (parere del Consiglio di Stato nr. 215/95);
- *non compete*:
 - al personale trasferito "a domanda";
 - al personale in servizio di leva;
 - agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;
 - agli ufficiali di complemento in ferma biennale;
 - al personale che raggiunge la sede di prima assegnazione o, all'atto del collocamento in congedo, il domicilio eletto;
 - al personale volontario celibe con obbligo di accasermamento, anche in presenza di autorizzazione a pernottare fuori caserma;
 - al personale richiamato dal congedo, fermo restando per esso il diritto:
 - al completamento del biennio di corresponsione (se in costanza di erogazione) in caso di congedamento e contestuale richiamo in servizio senza soluzione di continuità;
 - al trattamento economico ex novo se, nel corso del richiamo, viene trasferito d'autorità da una ad altra sede di servizio.

8. VARIAZIONI NEL CORSO DEL TRATTAMENTO

- I trasferimenti che non comportano un cambio di sede di servizio non danno diritto al trattamento economico di cui trattasi; nel caso in cui tali movimenti siano disposti nei confronti di personale che già usufruisce del trattamento in questione, i benefici continueranno ad essere corrisposti dall'Ente ricevente al quale l'Ente cedente dovrà trasmettere tutta la documentazione probatoria.

- Qualora durante il periodo di diritto subentri un trasferimento a domanda che comporta un mutamento permanente di sede di servizio, il trattamento cessa dalla data del nuovo trasferimento.
- Qualora il personale trasferito d'autorità goda del trattamento economico ex L. 100/87, quest'ultimo non può che cessare all'atto del presente trattamento economico di trasferimento.
- Qualora durante il periodo di diritto intervenga una promozione, la maggiore diaria eventualmente spettante sarà corrisposta dalla data del provvedimento di promozione.
- Nel caso di aumento della diaria di missione, il trattamento in godimento dovrà essere aggiornato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di aumento.

9. REGIME FISCALE

Al trattamento in questione si applicano le disposizioni, già impartite per il trattamento ex Legge 100/87, di cui alla circolare di questa Direzione Generale n. DGPM/IV/10/45715 del 10 aprile 2000.

Qualora il personale opti per il rimborso previsto dall'art. 1, comma 3, della legge in oggetto, allo stesso dovrà essere applicato l'art. 48, comma 5, del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

10. VARIE

La legge 10 marzo 1987, n. 100 e successive modificazioni continua a disciplinare i trasferimenti disposti ed effettuati entro il 31 dicembre 2000 e cessa di avere efficacia nei confronti dei trasferimenti successivi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ten.Gen. Bruno SIMEONE)